

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO - ROMA  
RICORSO**

Per la dott.ssa **Raffaella Di Martino** nata a Caserta il 23.09.1985 e residente in Trentola Ducenta alla via Orazio Coclite, n. 3, C.F. DMRRFL85P63B963N, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce su foglio separato, dall'avv. Paola Ammendola (C.F.: MMNPLA80S55F839K - PEC: [paola.ammendola@pecavvocatinola.it](mailto:paola.ammendola@pecavvocatinola.it)) con il quale elett.te domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via P.G. Ceschelli n. 110, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione, nonchè al seguente numero di fax: 081682855.

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE**

- 1) della disposizione dell'USR Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 17797 del 24.09.2021 recante la esclusione, tra gli altri, della ricorrente dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Napoli e dalle relative graduatorie di istituto;
- 2) del provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro in essere presso l'Istituto Superiore IPSCT Minzoni Giugliano in Campania con scadenza 30.06.2022;
- 3) della nota MUR prot. n. 25348 del 17.08.2021;
- 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente

**NONCHE' PER LA DECLARATORIA**

- 5) del diritto della dott.ssa Raffaella Di Martino ad essere reintegrata presso Istituto Superiore IPSCT Minzoni Giugliano in Campania, scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS;

3) del diritto della ricorrente, ad essere inserita nelle GPS Prima Fascia della Provincia di Napoli sulla classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria di secondo grado e per l'effetto disporre l'inserimento;

6) del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie di Istituto della Provincia di Napoli sulla classe di concorso ADSS Sostegno, negli Istituti indicati dalla ricorrente nella domanda e per l'effetto disporre l'inserimento;

### **PREMESSO CHE**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in data 7.10.2021 innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale Di Napoli Nord, la dott.ssa Raffaella DI Martino ha agito al fine di vedersi accogliere le seguenti domande:

*1) accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro in essere presso l'Istituto Superiore IP SCT Minzoni Giugliano in Campania con scadenza 30.06.2022, per l'effetto:*

*2) reintegrare la dott.ssa Raffaella Di Martino presso Istituto Superiore IP SCT Minzoni Giugliano in Campania, scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS;*

*3) accertare e dichiarare l'illegittimità della disposizione dell'USR Campana, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 17797 del 24.09.2021 con specifico riferimento alla posizione della dott.ssa Raffaella di Martino e per l'effetto annullare e/o disapplicare la disposizione richiamata;*

*4) accertare e dichiarare l'illegittimità della nota MUR prot. n. 25348 del 17.08.2021 e per l'effetto annullare e/o disapplicare la nota richiamata;*

*5) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ad essere inserita nelle GPS Prima Fascia della Provincia di Napoli sulla classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria di secondo grado e per l'effetto disporre l'inserimento;*

*6) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie di Istituto della Provincia di Napoli sulla classe di concorso ADSS Sostegno, negli Istituti indicati dalla ricorrente nella domanda e per l'effetto disporre l'inserimento;*

*7) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al difensore costituito per fattone anticipo”.*

Il ricorso, iscritto al numero r.g. 10753/2021, è stato assegnato al G.d.L. dott. Marco Cirillo che ha fissato l’udienza di discussione per il 26.11.2021.

Il ricorso, con il pedissequo decreto, è stato notificato dalla ricorrente in data 11.11.2021.

All’udienza del 26.11.2021 si costituiva in giudizio esclusivamente l’Istituto Scolastico IPSCT Minzoni Giugliano in Campania, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio.

Con ordinanza pubblicata il 2.12.2021, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art 700 c.p.c. per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Da qui, il presente ricorso.

### **FATTO**

La ricorrente, in possesso di Laurea Magistrale in “Giurisprudenza” conseguita il 19.10.2012 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha conseguito in data 07.03.2017, il titolo di studi relativo al corso di studi post-universitari di formazione e sviluppo professionale continuativo “Integrazione ed Inclusione nel Sistema Integrativo” presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università Cristiana “Dimitrie Cantemir” di Bucarest.

Il titolo conseguito abilita la ricorrente all’insegnamento del sostegno scolastico (doc. n. 6).

In data 10.10.2018 la dott.ssa Di Martino ha presentato istanza per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Romania, quale Stato Membro dell’Unione Europea, ai sensi della Direttiva n. 2013/55/CE e del D.lgs. n. 206/2007 ss.mm.ii. (cfr. doc. 7).

Si precisa che con provvedimento del 23.05.2019, di recepimento dell’Avviso prot. n. 5636 del 02.04.2019, alla dott.ssa DI Martino è stato comunicato il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo (cfr. doc. 8).

Avverso l'Avviso richiamato e il provvedimento reiettivo è stato proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, Roma, che con sentenza n. 6167 dell'08.06.2020, ha accolto il ricorso annullando il diniego (cfr. doc. 9).

La domanda di riconoscimento del titolo è tutt'ora pendente e non ancora esitata dal Ministero competente.

Con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, *“la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo”* (Cfr. doc. n. 10).

Le Graduatorie provinciali per le supplenze - GPS, costituite in ciascuna provincia, sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'art. 2, comma a. lettere a) e b), segnatamente: *“a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;*

*b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario”* (Cfr. art. 2 e 3 O.M. n. 60 del 2020).

Per quanto di interesse, l'art. 3, comma 7, dell'Ordinanza richiamata prevede che *“Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la*

prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado”.

L’art. 7, rubricato “Istanze di partecipazione” al comma 4, punto e) prevede che ogni aspirante dichiara “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati”.

Il punto e) richiamato precisa altresì che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

L’Ordinanza Ministeriale, dunque, consente espressamente l’inserimento “con riserva” nelle GPS, prima fascia, dei docenti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione all’estero purché, ove il titolo non sia stato ancora riconosciuto, i candidati dichiarino di aver presentato alla Direzione competente la richiesta di riconoscimento del titolo stesso.

La dott.sa Di Martino, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiamata ordinanza, ha presentato in data 06.08.2020, domanda di inserimento nelle GPS della Provincia di Napoli e nelle graduatorie di istituto, per la classe di concorso A046 “Scienze Giuridiche ed Economiche” e per la classe di concorso di “sostegno” scuola secondaria di secondo grado, espressamente dichiarando di aver presentato, in data 10.10.2018 istanza di riconoscimento del titolo (cfr.doc. 5).

In data 22.09.2020, nota prot. n. 17372, l’Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, ha pubblicato gli “*esiti delle proposte di assunzione per la stipula di contratto subordinato di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione - con decorrenza giuridica ed economica dalla data 23/09/2020 – presa di servizio - per la scuola*

*secondaria di II grado individuati dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) – al 31.08.2021 e al 30.06.2021”* (cfr. doc. 11)

La ricorrente figura alla posizione n. 309 dell’Allegato elenco, quale docente collocata in Prima fascia delle GPS per la Provincia di Napoli, Classe di concorso ADSS (sostegno), destinazione IPSCT MINZONI GIUGLIANO - GIUGLIANO IN CAMPANIA, dove ha prestato servizio sino al 30.06.2021.

Con nota prot. n. 5244 dell’11.11.2020 la Dirigente Scolastica dell’Istituto G. Minzoni ha proceduto alla verifica del punteggio e del titolo sul sostegno “classe di concorso ADSS Graduatorie Provinciali di supplenza 2020/2022”, confermando il possesso da parte della dott.ssa Di Martino del titolo di accesso sottolineando, come si legge nella nota, che il titolo di specializzazione sul sostegno è stato conseguito in Romania (Cfr. doc. n. 12).

Con disposizione di servizio n. 14069 del 09.08.2021, sono state pubblicate sul sito dell’UAT di Napoli *“le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022”*.

La ricorrente figura collocata nelle GPS di Prima Fascia, alla posizione n. 179 per la classe di concorso A046 e alla posizione n. 471 per la classe di concorso ADSS sostegno (cfr. doc. n. 13, 14 e 15).

In data 06.09.2021, disposizione n. 15798, è stato pubblicato il bollettino totale delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate (cfr.doc. n. 16).

La dott.ssa Di Martino è destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato, fino a termine delle attività scolastiche, presso l'IPSC Minzoni di Giugliano in Campania, classe di concorso ADSS Sostegno (cfr. doc. n. 17).

La ricorrente ha preso servizio in data 07.09.2021 con scadenza al 30.06.2021, sottoscrivendo contratto di lavoro.

Inopinatamente, con disposizione prot. n. 17797 del 24.09.2021 il Dirigente dell'U.S.R. Campania, Ufficio IV Ambito Territoriale di Napoli, ha escluso, tra gli altri, la ricorrente dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Napoli e dalle relative graduatorie di istituto (cfr. doc. n. 1).

Con il medesimo provvedimento l'Amministrazione ha annullato le proposte di individuazione intervenute, per effetto del bollettino totale delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero e delle successive rettifiche, rispetto ai soggetti inclusi nell'allegato elenco e ha, altresì disposto che *“i rapporti di lavoro instaurati, in virtù del decreto prot. 15798 del 6.09.2021 e dei successivi provvedimenti di rettifica saranno risolti unilateralmente dai dirigenti scolastici, per mancanza del titolo di studio idoneo allo svolgimento della professione di docente”*.

L'esclusione è stata disposta poiché la ricorrente, come tutti gli altri docenti inseriti nell'elenco allegato alla disposizione richiamata, *“non risultano in possesso dello specifico titolo di abilitazione per le classi di concorso ASAA, ADEE, ADMM, ADSS, in quanto hanno conseguito un titolo che rientra nelle fattispecie previste nelle note prot. n. 20446 del 14.07.2021 e prot. n. 25348 del 17.08.2021”*.

Il provvedimento di esclusione è motivato con richiamo a due note provenienti dal Ministero dell'Università e Ricerca, delle quali, solo la nota prot. n. 25348 del 17.08.2021, a firma del Dirigente del Segretariato Generale della Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, ad oggetto *“corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno degli alunni*

disabili”, interessa il caso specifico della ricorrente (titolo conseguito in Romania).

L’USR – Ambito Territoriale di Napoli (ATN), estrapola acriticamente alcuni passaggi contenuti nelle note richiamate, li riporta nella disposizione gravata e su di essi fonda l’esclusione dalla GPS per mancato possesso dello specifico titolo di abilitazione.

Si spiegherà nei motivi di ricorso la inidoneità delle richiamate note a fondare la decisa esclusione e l’interpretazione errata data dall’ATN che ha letteralmente “tagliato” taluni periodi in esse contenuti, strumentalizzandoli al fine di comminare l’esclusione.

Al provvedimento di esclusione ha fatto seguito la risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato dalla ricorrente con decorrenza 07.09.2021 (cfr. doc. n. 2).

La risoluzione è stata comunicata per le vie brevi e risulta inserita nella Interrogazione rapporti di lavoro, prospetto C1 che si allega al presente ricorso (Cfr. doc. n. 2).

L’esclusione dalle GPS Prima fascia e dalle Graduatorie di Istituto fa sì che la ricorrente è impossibilitata a lavorare, poiché, come ovvio, non inserita nelle GPS di seconda fascia.

Il presente ricorso è affidato ai seguenti motivi di ricorso

**1) VIOLAZIONE O.M. N. 60 DEL 10.07.2020 – VIOLAZIONE ART. 4 LEGGE 124 DEL 1994 – VIOLAZIONE LEGGE N. 241 DEL 1990 SS.MM.II. – INCOMPETENZA - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO – DIFETTO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO**

La risoluzione del rapporto di lavoro instaurato dalla ricorrente con l’Istituto Scolastico G. Minzoni per la classe di concorso ADSS, con decorrenza 07.09.2021 e scadenza al 30.06.2021, è conseguenza immediata e diretta della



esclusione della stessa dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Napoli dove la ricorrente era collocata in Prima Fascia.

Orbene, come chiarito in punto di fatto, l'O.M. n. 60 del 10.07.2020 consente espressamente l'inserimento nelle GPS di Prima fascia dei docenti, come la ricorrente, che hanno conseguito il titolo abilitante all'estero e che hanno presentato, prima della scadenza del termine ultimo per l'inoltro della domanda di inserimento nelle GPS, domanda di riconoscimento del titolo e siano in attesa di provvedimento.

Sul punto l'art. 7, lettera e), prevede quanto segue *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

**1.1** La disposizione è chiara nel senso di ammettere nelle GPS, prima fascia, i candidati che hanno conseguito il titolo all'estero a condizione che abbiano presentato la domanda di riconoscimento del titolo entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento nelle GPS; tali candidati sono AMMESI CON RISERVA nelle GPS.

La riserva sarà sciolta solo ed esclusivamente all'esito della definizione della istanza di riconoscimento del titolo, che sarà adottata con provvedimento espresso della Autorità competente.

Fintanto che la Autorità competente non si sarà espressamente pronunciata sulla domanda di riconoscimento, il candidato resta inserito nelle GPS con riserva.

Che tale sia la portata applicativa delle disposizioni richiamate è chiarito dallo stesso MUR, Direzione Generale per la formazione Universitaria, l'inclusione e

il Diritto allo Studio, nella nota prot n. 26309 del 29.09.2020, pure richiamata dall'Ufficio di Napoli a fondamento della esclusione e della risoluzione contrattuale, dove, al penultimo capoverso, è testualmente scritto “*se detto titolo (titolo conseguito all'estero) sia requisito d'ingresso, in tal caso sarà il diretto interessato a presentare domanda in vista della possibile assunzione come supplente. In tal caso, considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria, in attesa della valutazione suddetta*”.

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 è tutt'ora vigente nella formulazione originaria, testualmente prima richiamata, e non è mai stata, sullo specifico punto, modificata, rettificata, revocate e/o annullata.

Il candidato in possesso di titolo di accesso conseguito all'estero in pendenza della domanda di riconoscimento del titolo è inserito nella prima fascia delle GPS con riserva.

Sul punto è costante l'orientamento del Giudice Amministrativo che in fattispecie analoga, nella quale si impugnava esclusivamente l'esclusione dalla GPS di Prima fascia, ha stabilito che “*Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dirimente, sul punto, è la disposizione di cui all'art. 7, co. 4, lett. e) della richiamata o.m.n. 60/2020, secondo cui “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.* Appare pertanto illegittima l'esclusione dalle GPS disposta dal dirigente scolastico in parola, che sebbene avesse ricevuto notizia dal Ministero circa la pendenza del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero, **ha comunque decretato l'esclusione della ricorrente dalle GPS anziché**

*confermare il suo inserimento nelle stesse con riserva...*” (Cfr. TAR Lazio Roma n. 6341 del 2021; in senso analogo, Cfr. Consiglio di Stato ordinanza n. 00670/2019).

**1.1.2** Del resto, non si può pretendere che il mancato riscontro dell’Amministrazione rispetto all’istanza di riconoscimento del titolo riverberi i propri effetti negativi su coloro che, come la ricorrente, hanno regolarmente e tempestivamente inoltrato la richiesta di riconoscimento.

Ed invero, l'art. 16 comma 6 del D.Lgs 206/2007 che così stabilisce: *“Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente”*.

I ritardi nell’adozione del provvedimento finale sono ascrivibili esclusivamente all’Amministrazione competente e, pertanto, è evidente che nelle more della valutazione del titolo il Ministero debba consentire a parte ricorrente di essere inserito in prima fascia con riserva.

**1.2** Tale assunto non trova smentita, né è in alcun modo scalfito ovvero sovvertito dalle note ministeriali richiamate nel provvedimento di esclusione e fondanti l’esclusione stessa che, di contro, come provato, confermano quanto sin qui dedotto.

Ed invero, da una analisi della nota prot. n. 25348 del 17.08.2021, emerge che la stessa, in alcun punto reca modifica e/o rettifica delle disposizioni contenute nell’O.M. n. 60/2020.

Ne poteva essere altrimenti, per evidente difetto di potere e competenza ad adottare l’atto.

Trattandosi di mere note interlocutorie, adottate da uffici del Ministero dell’Università e Ricerca, tali note non hanno, né potrebbero mai avere il potere

di annullare e/o revocare le disposizioni contenute nella richiamata ordinanza, adottata, peraltro, da altro Ministero, ovvero il Ministero dell'Istruzione.<sup>1</sup>

**1.3** Da quanto sin qui detto emerge evidente la grave illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio Scolastico di Napoli che, operando una personalissima interpretazione delle note richiamate, si è sostituita all'Organo competente ed ha dichiarato ed accertato “privi del titolo di abilitazione” per la classe di concorso ADSS, per quello che interessa, tutti coloro che hanno conseguito il titolo all'estero ed hanno regolarmente presentato domanda di riconoscimento del titolo tutt'ora pendente.

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 è stata adottata dal Ministero dell'Istruzione e dispone la istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e ter della Legge 3 maggio 1994 n. 124 e ne disciplina le procedure per la istituzione e per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

L'Ordinanza Ministeriale, adottata dal Ministero competente nelle ipotesi espressamente previste dalla Legge, ha natura ed efficacia esecutiva immediata ed è fonte regolamentare di secondo grado che non può essere modificata, revocata e/o annullata, anche in virtù del principio del *contrarius actus*, se non da provvedimento della stessa natura adottato dalla medesima Amministrazione. Note interlocutorie adottate da Uffici di pertinenza di altri Ministeri non hanno il potere di annullamento e/o modifica dell'Ordinanza Ministeriale.

L'Ufficio Territoriale della Provincia di Napoli non ha alcun potere di interferire, annullando e/o modificando, la portata applicativa dell'Ordinanza Ministeriale.

Nel caso che occupa, lo si ripete, l'ATP di Napoli, sull'abbrivio di note interlocutorie adottata da diversi Uffici del M.U.R., si è sostituita al Ministero dell'Istruzione e ha modificato, annullandola in parte qua, l'Ordinanza

---

<sup>1</sup> Con DL n. 1 del 2020, conv. In Legge 12/2020, è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 decidendo, arbitrariamente quanto illegittimamente, che i candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento in Italia, non avessero titolo ad essere inseriti nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto di prima fascia.

**1.4** La vicenda all'esame del Tribunale è perverso, paradossale.

I docenti, come la ricorrente, sono stati inseriti dall'ATP di Napoli, in virtù della medesima ordinanza n. 60 del 2020, nell'a.s. 2020/2021 negli elenchi dei docenti destinatari di contratti a tempo determinato, in quanto inseriti nelle GPS di Prima Fascia (Cfr. doc. n. 11).

L'Amministrazione scolastica di Napoli ha proceduto, altresì, alla verifica dei titoli di accesso e, accertato che il titolo conseguito all'estero dalla ricorrente, in attesa di riconoscimento da parte dell'amministrazione Italiana, legittimasse la docente all'inserimento in prima fascia delle GPS, confermando, così, l'incarico annuale a tempo determinato attribuitole in quanto inserita nella Prima Fascia delle GPS (Cfr. 12 ).

La stessa Amministrazione scolastica, poi, del tutto immotivatamente, ha deciso che il medesimo titolo non fosse più idoneo a legittimare la permanenza in GPS dei candidati, escludendoli (SIC!!).

Orbene, risulta violato, nel caso di specie, anche il legittimo affidamento ingeneratosi nella ricorrente la quale in virtù del disposto dell'art. 7 della O.M. ha fatto domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS, laddove, se il disposto fosse stato nel senso di non ammettere con riserva i candidati in attesa di riconoscimento del titolo da parte del MIUR, avrebbe presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS, ovvero, alla luce di calcoli di probabilità, in altra Provincia ed essere così chiamata per le sostituzioni.

**1.5** La gravità, recte assurdità della vicenda che occupa è ancor più evidente laddove si consideri che nel panorama nazionale delle GPS, l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Napoli è l'unico ad aver adottato il provvedimento gravato con il presente mezzo.

I docenti inseriti nelle GPS di tutta Italia, comprese le Province di Caserta, Benevento, Salerno e Avellino, pure rientranti nella Regione Campania, a parità di condizioni per l'accesso – titolo di abilitazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento – legittimamente permangono con riserva nella Prima Fascia delle GPS e lavorano sugli incarichi a tempo determinato annuali ovvero fino al termine delle attività scolastiche.

**1.6** Ancora, la illegittimità e disparità di trattamento dei docenti inseriti nelle GPS di Napoli è ancora più evidente laddove si consideri che l'abilitazione conseguita all'estero e per la quale è stata presentata domanda di riconoscimento in Italia, non ancora definita, è titolo che in Italia abilita a partecipare ai concorsi per l'assunzione dei docenti a tempo indeterminato.

Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, al concorso indetto con D.D:G. n. 85 del 01.02.2018 per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato per ciascuna classe di concorso delle scuole secondarie di primo e secondo grado in parte qua, quanto ai requisiti di ammissione al concorso, l'art. 3 del Bando di Gara espressamente prevede che “(...) Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale. (....)”.

Nonché al Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria bandito con Decreto n. 498 pubblicato in G.U. n.34 del 28-4-2020.

L'art. 3, comma 3, del suddetto Bando, prevede che “*Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di*

*riconoscimento alla Direzione Generale competente entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale”.*

E' assurdo, quanto illegittimo e discriminatoria, ritenere che il titolo di studio conseguito all'estero, non ancora riconosciuto ma con istanza di riconoscimento pendente, sia titolo per l'ammissione con riserva in graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato e, di contro, sia considerato inidoneo per l'inserimento nelle Graduatorie per la supplenza.

**2) VIOLAZIONE O.M. N. 60 DEL 10.07.2020 – VIOLAZIONE ART. 4 LEGGE 124 DEL 1994 – VIOLAZIONE LEGGE N. 241 DEL 1990 SS.MM.II. – INCOMPETENZA - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO – DIFETTO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO**

Si legge nel provvedimento impugnato che i docenti inseriti nell'allegato elenco sono esclusi poiché *“hanno conseguito un titolo che rientra nelle fattispecie previste nelle note prot. n. 20446 del 14.07.2021 e prot. n. 25348 del 17.08.2021”.*

SI è argomentato nel motivo che precede circa la inidoneità, per carenza di potere ed incompetenza, delle suddette note a modificare ovvero rettificare e/o annullare la portata precettiva ed applicativa della Ordinanza Ministeriale n. 60 del luglio 2020.

Ove, per tesi, le note richiamate dovessero essere intese quali note modificative, in peius, dell'O.M. n. 60 del 2020, le stesse sono illegittime per tutti i motivi sollevati al primo punto del ricorso.

Ciò posto, una completa difesa di parte ricorrente necessita un breve passaggio sui contenuti, travistati dall'ATP di Napoli, delle note richiamate.

L'attenzione si sofferma, per quanto di interesse, sulla nota prot n. 25348 del 17.08.2021, poiché la nota prot. n. 20446 del 14.07.2021 interessa solo coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione a Cipro.

Il provvedimento impugnato, quanto al titolo conseguito in Romania, richiama a stralcio la nota prot. n. 25348 del 17.08.2021 laddove è scritto *“la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l’eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento”*.

La nota, proveniente dal Segretariato Generale, Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio ed indirizzata a tutti gli Uffici Scolastici Regionali, ha ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”.

Si legge nell’incipit *“Al riguardo, vista la documentazione presentata, si comunica in merito al riconoscimento richiesto che (...)”*.

E’ evidente, dunque, che la nota riguarda casi specifici di richiesta di riconoscimento dei titoli, sconosciuti perché non richiamati.

Nella prima parte dedicata allo “aspetto sostanziale e all’aspetto formale” il MUR si dilunga considerazioni che attengono al merito della istruttoria delle istanze di riconoscimento del titolo che, lo si ribadisce, per quanto attiene la dott.ssa DI Martino, è ancora pendente, non essendo pervenuto alcun provvedimento di accoglimento ovvero di diniego della stessa.

Nella seconda parte riferita ai corsi rumeni, richiamata in minima parte nel provvedimento impugnato, si fa riferimento ad una sentenza del TAR Lazio n. 7885 del 5.07.2021.

Si deposita tale sentenza del G. A. e si dimostra come la stessa ha ad oggetto ipotesi in cui il riconoscimento del titolo universitario *“in questione fosse prodromico non già all’accesso al pubblico concorso, ma, soltanto ai fini dell’attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati”*.



**Questo è il motivo per cui nella pronuncia richiamata si parla della valutazione del titolo o corso solo per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici .**

Nulla dice il TAR, perché la questione non è affatto oggetto del giudizio innanzi al TAR Lazio, in merito alla idoneità del titolo estero in attesa di riconoscimento, all'inserimento con riserva nelle GPS.

La fattispecie cui la nota si riferisce è quella della valutazione del titolo ai fini dell'attribuzione del punteggio, ragion per cui l'Amministrazione riferisce che l'eventuale riconoscimento non comporta la validità del medesimo come titolo di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti.

Non è quella la sede per la definizione della domanda di riconoscimento che richiede attività istruttoria e procedimentale ben più complessa.

La sentenza, peraltro, è stata resa su ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza di equivalenza del titolo di studio presentata ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165 del 2001 e, pertanto, il Giudice non scende nel merito della accoglibilità o meno della istanza stessa.

Discende evidente che l'A.T.P. di Napoli ha male interpretato la nota richiamata, conferendogli una portata provvedimento ed accertativa che, di fatto non ha.

Non è scritto nella nota richiamata, lo si ripete, che coloro che hanno conseguito il titolo all'estero, sub specie in Romania, e siano in attesa di riconoscimento, debbano essere esclusi dalle GPS, nella quali sono inseriti con riserva, poiché come scrive l'Ufficio di Napoli "non risultano in possesso dello specifico titolo di abilitazione".

I contenuti della nota sono stati fraintesi dall'ATP di Napoli e strumentalizzati per legittimare una esclusione dalle GPS perverso assolutamente illegittima.

I candidati, come la ricorrente, non si stancherà mai di ripeterlo, sono ammessi con riserva nelle GPS in applicazione del disposto dell'O.M. n. 60/2020

istitutiva delle stesse GPS e la riserva sarà sciolta solo ed esclusivamente all'esito della definizione della istanza di riconoscimento tutt'ora pendente.

Da qui ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati.

**2.2** Sempre ai fini tuzioristici si opera un breve passaggio in merito alla nota prot. n. 26309 del 29.09.2020 poiché richiamata, sempre a stralcio nel provvedimento impugnato, nella parte in cui prevede “*“la necessità che detta documentazione sia presentata... in copia conforme agli originali in aderenza all'articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000, non potendosi, il candidato, avvalere della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dichiarare la conformità ex art. 19 DPR n. 445/2000; ciò in quanto difetta la possibilità di effettuare con rapidità e facilità i dovuti controlli circa la veridicità di ciò che è dichiarato conforme, trattandosi di documentazione (quella estera) non riscontrabile tramite conferma dell'ente certificatore italiano, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR citato”*”.

Orbene, non si comprende con quale finalità l'ATP di Napoli richiama tale parte della norma tuttavia va fatta una precisazione.

Ancora una volta l'Ufficio utilizza le note degli Uffici Ministeriali in maniera del tutto anomala e parziale.

Come si legge dal documento allegato, la parte stralciata dall'ATP di Napoli è relativa alle domande di riconoscimento da parte di coloro che posseggano un titolo estero non abilitante all'insegnamento su posto comune o di sostegno, al fine di conoscere la corrispondente classe di laurea italiana e attiene, in particolare, i concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato.

La parte che interessa le GPS, di contro, in quanto all'evidenza favorevole alla posizione dei candidati esclusi, non è stata affatto richiamata e qui si riporta per completezza “*Diverso il discorso per l'inserimento in GPS. Se il titolo estero è un titolo ulteriore che attribuisca punteggio aggiuntivo l'istanza dovrà essere sempre inviata a questo Ufficio dalle USR o dagli ambiti provinciali.*

Viceversa, se detto titolo sia requisito d'ingresso, in tal caso sarà il diretto interessato a presentare domanda in vista della possibile assunzione come supplente.

*In tal caso, considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria, in attesa della valutazione suddetta”.*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Dai motivi che precedono la prova del fumus boni juris.

Sussiste, altresì, il pregiudizio grave ed irreparabile.

In primo luogo la docente si è vista risolvere un contratto di lavoro, con scadenza al 30.06.2022, che le avrebbe permesso di lavorare per la quasi integralità dell'a.s. 2021/2022.

La ricorrente si trova attualmente senza lavoro, senza possibilità di assumere incarichi di supplenza per l'intero anno scolastico.

La ricorrente, in virtù del disposto dell'art. 7, comma e) dell'O.M. n. 60/2020, disapplicato dalla ATP di Napoli, aveva presentato istanza di inserimento nella Prima Fascia delle GPS.

Nell'a.s. 2020/2021 ha regolarmente assunto incarichi di supplenza, sino al 30.06.2021, quale docente legittimamente inserito nella Prima fascia della GPS per la Provincia di Napoli, posizione verificata e controllata dall'Istituto Scolastico G, Minzoni (cfr. 12).

L'esclusione dalle GPS e dalle graduatorie di istituto comporta per la ricorrente, non inserita in altre graduatorie, l'impossibilità per l'anno scolastico in corso di lavorare, ovvero di assumere incarichi di supplenza.

Evidente il pregiudizio grave ed irreparabile.

Al danno economico, aggravato dalla circostanza che la ricorrente è madre di due figli ed in attesa del terzo figlio, si aggiunge il danno alla carriera.

Il contratto a tempo determinato con scadenza al 30.06.2022 non solo consente alla ricorrente il sostentamento ma, altresì, è utile ai fini del punteggio per il servizio nelle future procedure di reclutamento e per l'inserimento nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto.

A ciò aggiungasi il pregiudizio che il provvedimento di risoluzione arreca anche nei confronti dei minori, disabili, affidati alla ricorrente che, riconfermata nel medesimo Istituto Scolastico, già conoscevano dall'anno scolastico precedente.

### **ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nella posizione in graduatoria del medesimo, peraltro già cristallizzata dalla pubblicazione della graduatoria Gps e, pertanto, non si configurerebbero figura di controinteressato.

Tuttavia, per mero tuziorismo difensivo, il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato, compreso nella GPS ADSS Sostegno della Provincia di Napoli, ovvero alla dott.ssa Costagliola Stefania, graduata in posizione successiva a quella della ricorrente.

Ove l'Ecc.mo Collegio adito ritenga necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella GPS ADSS della Provincia di Napoli, in posizione successiva a quella della ricorrente, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, si chiede autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, attesa la mole di candidati inseriti nelle graduatorie.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il ricorso, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati.

In considerazione di quanto precede, si chiede al Giudice adito, in virtù del combinato disposto dell'art. 151 c.p.c. e dell'art. 52 del codice del processo amministrativo, di essere autorizzati alla notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del ricorso, ovvero di stralcio dello stesso, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, nella specie - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro protempore, USP Napoli e USR Campania, nei siti web istituzionali.

**P.Q.M.**

Previa concessione delle opportune misure cautelari, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato, si versa C.U. di € 325,00.

Il sottoscritto avv.to Paola Ammendola, difensore della dott.ssa Raffaella Di Martino, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21.01.94 n. 53, dall'Ufficio Postale sono conformi all'originale nativo del presente atto

Avv. Paola Ammendola